

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24570 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 08/08/2026

TRIBUTI: avviso
accertamento – anno
di imposta 2004 -
redditometro.
Adesione alla
definizione ex art. 6
d.l. 119/2018 –
estinzione.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8459/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato

– *ricorrente* –

CONTRO

SEMINARIO GRAZIA, rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Viteritti del foro di Castrovillari, giusta procura speciale in atti

- *resistente* -

avverso la sentenza n. 2526/2/2017 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 16.9.2017, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Clara Sali all'adunanza camerale del 2.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1. Con avviso di accertamento n. 808010200336/2009, notificato il 9.12.2009, riferito all'anno di imposta 2004, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rossano avvisava la sig.ra Seminario Grazia di aver proceduto al controllo della sua posizione fiscale relativa all'anno di imposta 2004 e di aver determinato in modo sintetico ex art.38, commi 4° e 5°, DPR n. 600/1973 (cd. "redditometro") un maggior reddito complessivo imponibile di € 94.913,00, con conseguente accertamento di maggior

imposta Irpef per € 34.423,00, maggior addizionale regionale Irpef per € 1.329,00 e sanzione amministrativa pecuniaria irrogata pari ad € 42.902,40, per un totale (tra maggiori imposte e sanzioni) di € 78.654,00.

2. La C.T.P. di Cosenza, adita dalla contribuente, con sentenza n. 6907/04/2014, accoglieva il ricorso, compensando le spese di lite. Riteneva la C.T.P. che il ricorso a metodi di natura presuntiva dovesse essere sempre supportato da elementi che avvalorassero i riscontri della stessa metodologia e, nel caso di specie, che la contribuente avesse fornito idonea documentazione comprovante che la propria liquidità complessiva costituisse idonea fonte di finanziamento per gli incrementi patrimoniali posti in essere nell'anno oggetto di contestazione. L'Ufficio avrebbe dovuto effettuare una più approfondita indagine, estesa anche ai familiari della contribuente. Per quel che riguardava infine il conferimento di quote societarie, la CTP riteneva che l'Ufficio non avesse prodotto alcuna prova atta a dimostrare l'effettivo versamento delle stesse.

3. La C.T.R. della Calabria respingeva l'appello dell'Ufficio con la seguente motivazione: *"Nel merito, l'appello è infondato. L'Agenzia assume che l'atto pubblico avrebbe maggior valore probatorio della scrittura privata. In realtà, dalla scrittura privata si evince che l'atto pubblico di acquisto altro non era che una donazione cd indiretta, in favore della contribuente. Con riguardo alle quote societarie, spettava all'Agenzia dimostrare che quelle erano state effettivamente versate. Tale prova è mancata. Il canone di locazione, infine, è stato pagato per soli quattro mesi ed è verosimile che venisse pagato dalla madre della contribuente che, all'epoca (2004) aveva 18 anni e, perciò è probabilmente vero che la locazione fosse strumentale alla sua frequentazione universitaria nella città di Milano. L'appello va, conclusivamente, rigettato e le spese compensate."*

4. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

5. Seminario Grazia ha resistito con controricorso.

6. E' stata indi fissata l'adunanza camerale del 2.7.2026.

7. In data 15.7.2026 il difensore della controricorrente ha depositato documentazione relativa alla definizione ex art. 6 d.l. n. 119/2018, a seguito della quale è stato emesso decreto di riconvocazione per la data del 24.7.2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo, rubricato «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6 del d.P.R. 600/73, vigente ratione temporis, e dell'art. 2697 c.c. ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.*», l'Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza impugnata, osservando che, nel caso in esame, l'indicatore di capacità contributiva più rilevante, del tutto certo ed incontestato, era costituito dalla spesa per incremento patrimoniale derivante dalla compravendita di un consistente bene immobiliare. La giurisprudenza di legittimità aveva più volte affermato che la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione di capacità contributiva da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c. Nel caso di specie, la contribuente non aveva in alcun modo fornito la prova liberatoria richiesta.
2. Va rilevato, in via preliminare, che il difensore della controricorrente ha depositato documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ex art. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge n. 119/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018.
3. La domanda è stata proposta entro il termine del 31.5.2019 e si riferisce all'avviso di accertamento impugnato.

4. L'art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, stabilisce, al comma 2, che: *"... in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado.....* Il successivo comma 4 dispone che: *"Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva".* Il comma 6, a sua volta, prevede che: *"La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019".* Ai sensi del comma 8, *"Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato".* Il comma 9 precisa poi che *"Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".* Il successivo comma 12 dispone che *"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 ...".* Il comma 13 prevede, infine, che *"In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche*

come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”

5. Non risultando notificato alla controricorrente il diniego di definizione entro il 31 luglio 2020, nè depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, può essere dichiarata l'estinzione del procedimento.
6. Ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
7. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sia poiché trattasi di misura la cui natura eccezionale, in quanto latamente sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140), sia in quanto la parte ricorrente è l'Agenzia delle Entrate, esentata, mediante il meccanismo della prenotazione a debito previsto in favore delle amministrazioni pubbliche, dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.7.2026 e, a seguito di riconvocazione, del 24.7.2026.

Il Presidente

(Lucio Napolitano)